



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE <i>Area:</i>		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti". Individuazione e riconoscimento del biodistretto "Lago di Bolsena".			
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">(MARGARITELLI LUCIA) L' ESTENSORE(MARGARITELLI LUCIA) IL RESP. PROCEDIMENTO(M. LASAGNA) IL DIRIGENTE RESPONSABILE(M. LASAGNA) IL DIRETTORE REGIONALE</div>			
ASSESSORATO PROPONENTE	AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO; PARI OPPORTUNITA' (Onorati Enrica) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	<hr/> <div style="text-align: right;">IL DIRETTORE</div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO <div style="text-align: right;">(MARCO MARAFINI)</div>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
<hr/> <div style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</div>		<hr/> <div style="text-align: center;">IL DIRIGENTE COMPETENTE</div>	

OGGETTO: Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021 concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti” – Individuazione e riconoscimento del biodistretto “Lago di Bolsena”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari opportunità.

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12 concernente “Regolamento dei lavori della Giunta regionale”;
- VISTO il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrative”;
- VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” ed in particolare il comma 1 dell’articolo 36 a norma del quale “si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese;
- VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” ed in particolare l’art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l’individuazione alle Regioni;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’articolo 1, comma 499, che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con il seguente: “Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo”;
- TENUTO CONTO che la citata Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’ articolo 1, comma 499 punto 2 lettera h) include quali distretti del cibo anche i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, e associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività’

diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica, in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;

- CONSIDERATO** che la citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 all' articolo 1, comma 499 punto 3 stabilisce che “Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo”;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7775/2019 articolo 5 comma 1, a norma del quale “sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11, “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti” che in conformità della normativa dell'Unione Europea, Nazionale e Regionale in materia di agricoltura biologica, sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano Agricolo Regionale – P.A.R., ove approvato, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e i principi dell'agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, tenendo conto dei quattro principi dell'agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell'agricoltura biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione;
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 che all' articolo 2 definisce “i biodistretti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal P.A.R. ove approvato”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2021 concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”, approvato con deliberazione di Giunta regionale 02 febbraio 2021, n.51, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2019, n.11;
- CONSIDERATO** che in data 30/06/2021, Prot. n. 0569223, è pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste la proposta di individuazione e costituzione del biodistretto “Lago di Bolsena”, da parte del Comitato promotore costituitosi ai sensi dell'art.3 della L.R.n.11/2019;
- CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. G02573 del 10/03/2021 veniva istituita la Commissione tecnica di valutazione, ai sensi dell'art.4, comma 1 del Regolamento regionale n.3/2021 concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”;

- PRESO ATTO** che la Commissione tecnica in data 20/07/2021, e successivamente in data 09/09/2021, si è riunita per esaminare la documentazione ed effettuare l'istruttoria della proposta inviata dal Comitato promotore;
- PRESO ATTO** del verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione tecnica in data 09/09/2021 nel quale si esprime esito positivo all'istruttoria;
- PRESO ATTO** che, come richiamato nel verbale di cui al punto precedente, la superficie in biologico dichiarata nella relazione allegata alla richiesta di riconoscimento biodistretto "Lago di Bolsena" supera il 15% della superficie agricola utilizzata (SAU), ai sensi dell'art. 2, comma 5 del regolamento regionale, ma che, nelle more del pieno ripristino del sistema informativo ARSIAL, il dettaglio delle superfici in biologico per Comune e per macro-uso elaborato da ARSIAL non è stato riportato nel verbale stesso;
- CONSIDERATO** che il biodistretto "Lago di Bolsena" ha come ambito territoriale i Comuni di Acquapendente, Latera, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di Castro, Cellere, Celleno, Montefiascone, Canino, Farnese, Piansano, Bagnoregio, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano nella Regione Lazio e i Comuni di Porano e Castel Giorgio nella Regione Umbria;
- CONSIDERATO** che la Regione Lazio, ai sensi della L.R. n.11/2019, può procedere al riconoscimento del biodistretto avente come ambito territoriale solo i Comuni ricompresi nel territorio regionale di propria competenza;
- RITENUTO** quindi di procedere, ai sensi dell'art 4 del Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti", all'individuazione e al riconoscimento del biodistretto "Lago di Bolsena" avente come ambito territoriale i Comuni di Acquapendente, Latera, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di Castro, Cellere, Celleno, Montefiascone, Canino, Farnese, Piansano, Bagnoregio, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano.

D E L I B E R A

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di individuare e riconoscere, ai sensi dell'art 4 del Regolamento regionale n.3 del 9 febbraio 2021 concernente "Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti" di cui alla DGR 51/2021, il Biodistretto "Lago di Bolsena" avente come ambito territoriale il territorio dei Comuni di Acquapendente, Latera, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di Castro, Cellere, Celleno, Montefiascone, Canino, Farnese, Piansano, Bagnoregio, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano nella Regione Lazio.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/